

Genova, 12 gennaio 2017.

Circolare n 4/2017

Alla Spettabile clientela

**Codici tributo, contributi ed interessi:
attenzione alle novità dal 1° gennaio 2017**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l'apertura del nuovo anno **diventano operative le soppressioni dei codici tributo** definite nel corso del 2016 da parte della **risoluzione n. 13/E del 17.03.2016**. Tra le più rilevanti si segnala; in particolare, la **soppressione dal 01.01.2017 del codice "1004" per le ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente** (confluito nel codice tributo "1001") **e del codice "1038" per le ritenute sulle provvigioni** (confluito nel codice tributo "1040"). Essendo la novità applicabile sin dallo scorso 01.01.2017, **le modifiche operano sin dai versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017** (a prescindere dal fatto che i versamenti siano riconducibili al periodo di riferimento 2016). Sul fronte contributivo, invece, si segnala che **per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2017** (legge n. 232/2016), le aliquote contributive per i versamenti in gestione separata INPS sono state fissate al: **i) 32,72% per i soggetti non assicurati** presso altre forme pensionistiche; **ii) al 24% per i soggetti titolari di pensione** o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; **iii) al 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** privi di altra cassa previdenziale o non pensionati (in assenza di modifiche, l'aliquota sarebbe stata in questo caso del 27,72%). Con riferimento agli **interessi legali**, con la **circolare INPS n. 231 del 30.12.2016** è stata annunciata la **fissazione del saggio di interesse al 0,1% a partire dal 01.01.2017**: detta variazione avrà riflessi anche sul **calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**.

Premessa

Con l'apertura del nuovo anno si devono segnalare alcune **novità in materia di versamenti, contributi e interessi**. In particolare, la **soppressione dei codici tributo per il versamento delle ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente ("1004") e sulle provvigioni ("1038")**: a partire dal 01.01.2017 i versamenti (**compresi quelli in scadenza il 16.01.2017**) dovranno essere effettuati con i **codici tributo indicati dalla risoluzione n.13/E/2016**.

In materia di contributi, invece, si rileva la **modifica all'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata.**

Come ogni anno, inoltre, è stato **modificato**, a decorrere dal 01.01.2017, **il saggio di interesse applicabile anche agli omessi ed ai ritardati versamenti.**

Codici tributo e versamenti

Come anticipato, con la **risoluzione del 13/E/2016** l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la **soppressione e l'accorpamento** di numerosi codici tributo, in particolare, **tra i principali:**

- **Codice tributo 1004**, che **confluisce** nel **codice tributo 1001**
- **Codice tributo 1038** che **confluisce** nel **codice tributo 1040**

Per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite **modello F24 il 16 gennaio 2017**, **dovranno** dunque **essere utilizzati i nuovi codici tributo**. Analogo principio si applicherà per il **versamento tardivo di ritenute operate nel corso del 2016** (es. ritenuta operata ad un agente a Luglio 2016), quando versate dopo il 01.01.2017 (per esempio versamento effettuato con ravvedimento operoso a ottobre 2017 con riduzione delle sanzioni a 1/7): **anche in tale caso, si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038**, in quanto a tale data il codice tributo 1038 risulta soppresso.

CODICI TRIBUTO E VERSAMENTI

| Causale | Vecchio codice | Nuovo codice |
|--|----------------|--------------|
| Ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente | 1004 | 1001 |
| Ritenute sulle provvigioni | 1038 | 1040 |

ATTENZIONE! Si ribadisce che i nuovi codici dovranno essere utilizzati anche per i versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017

Con riferimento a tutte le altre ipotesi di accorpamento dei codici tributo (a decorrere dal 01.01.2017), rinviamo alla seguente tabella:

CODICI TRIBUTO ACCORPATI DAL 2017

| Fino al 31.12.2016 | Codice | Dal 01.01.2017 | Codice |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| 1004 | RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE | 1001 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO |
| 1013 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO | | |
| 1033 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL DL 78/2010 | | |
| 1685 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | | |
| 1686 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | | |
| 1059 | ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REG.-A.33,C.2,DL 78/10 | 1301 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE |

| | | | |
|------|---|------|--|
| | | | D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
| 1693 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | 1301 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
| 1694 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA, O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | | |
| 1054 | ADDITIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1601 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA |
| 1613 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA | | |
| 1687 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | | |
| 1688 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPET. D. REGIONE SICILIA RIALL.U.SOLUZ. | | |
| 1055 | ADDITIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1901 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA |
| 1689 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | | |
| 1690 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | | |
| 1913 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI SARDEGNA | | |
| 1056 | ADDITIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS MATURATI IN VALLE D'AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 33, C.2, DEL D.L. 78/2010 | 1920 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA |
| 1691 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | | |
| 1692 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | 1920 | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA |
| 1916 | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI 2 MESI DELL'ANNO SUC IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA | | |
| 1038 | RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA | 1040 | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI |
| 3815 | ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO | 3802 | ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA |
| 111E | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO | 100E | RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI |
| 122E | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA | 192E | RITENUTE OPERATE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, MATURATE IN VALLE D'AOSTA E VERSATE FUORI DALLA REGIONE STESSA |

Aliquote Gestione separata INPS

Con riferimento alle **aliquote applicabili** agli iscritti alla Gestione Separata INPS a decorrere dal **01.01.2017** si segnalano le seguenti modifiche:

- **innalzamento** dell'aliquota a carico di **collaboratori ed altri soggetti equiparati**;
- **riduzione** dell'aliquota a carico degli iscritti **lavoratori autonomi titolari di partita IVA**.

Complessivamente, le aliquote applicabili a decorrere dallo scorso 01.01.2017, sono le seguenti:

GESTIONE SEPARATA INPS 2017

| Soggetti iscritti nel 2017 | | Aliquota |
|---|---|--|
| Non assicurati ad altre forme pensionistiche | Professionisti titolari di : partita IVA | 25,72% (25% IVS e 0,72% a titolo di contribuzione minore) |
| | Collaboratori ed altri soggetti assimilati | 32,72% (di cui 32% IVS e 0,72% a titolo di contribuzione minore) |
| Pensionati o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria | Tutti | 24% |

Tasso di interesse legale

Con la circolare n. 231 del 30.12.2016, l'INPS ha annunciato la **nuova misura del tasso di interesse legale applicabile a partire dal 01.01.2017** (sulla base di quanto previsto dal decreto MEF 07.12.2016). A decorrere dalla predetta data il **saggio di interesse applicabile sarà pari al 0,1%**, applicabile anche al calcolo delle **somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi**.

TASSO DI INTERESSE

Tasso di interesse applicabile al 01.01.2017

0,1%

Anni precedenti

| | |
|-------------------------|--------------|
| Fino al 15.12.1990 | 5% |
| 16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
| 01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
| 01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
| 01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
| 01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
| 01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
| 01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
| 01.01.2017 | 0,1 % |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO
[Firma]